

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

ADHD CAMPANIA ODV

Associazione Famiglie ADHD della Campania

Sede legale: Via Napoli 224 - 82100 Benevento

Art. 1. - Costituzione - Denominazione - Sede e Durata dell'associazione

1.1 Ai sensi del decreto legislativo del 03/07/2017 N. 117, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede legale in via Napoli n.224 Benevento l'associazione di volontariato denominata "ADHD CAMPANIA ODV - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADHD della CAMPANIA", (ADHD Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività) e ETS, siglabile negli atti associazione "ADHD CAMPANIA ODV".

La sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.

1.2 L'Associazione "ADHD CAMPANIA ODV - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADHD della CAMPANIA" è costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seg. del codice civile, ed ha sede legale in BENEVENTO e sedi operative nelle provincie di Avellino, Salerno, Napoli e Caserta tramite i propri soci incaricati dal direttivo.

Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà far uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "ENTE TERZO SETTORE" ovvero dell'acronimo "ETS", previa iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore RUNTS.

1.3 La durata dell'associazione è illimitata

1.4 L'Associazione ADHD Campania ODV (d'ora in poi Associazione) espletterà le sue attività ed i suoi interventi nell'ambito del territorio Regionale in tutte le sue provincie. Il Consiglio Direttivo opererà attività di coordinamento, programmazione, progettazione e realizzazione di interventi che potranno essere realizzati da parte di sedi operative provinciali coordinate dalla sede centrale regionale.

1.5 La sede operativa provinciale potrà promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione territoriali nel rispetto delle finalità e degli scopi dell'associazione e potrà partecipare a bandi provinciali, regionali, previa approvazione della sede centrale Regionale.

1.5/bis Le sezioni Territoriali

Negli ambiti locali in cui sia presente un congruo numero di soci potranno essere costituite Sezioni territoriali aventi il compito di favorire il collegamento tra i soci residenti nel territorio e tra gli stessi ed il Consiglio Direttivo, nonché di curare ed organizzare la diffusione dell'Associazione, la divulgazione informativa nel territorio stesso ed il miglior perseguimento dei suoi scopi nel territorio. Costituzione, funzionamento e attività delle Sezioni territoriali sono disciplinate in apposito ed eventuale regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Le Sezioni Territoriali non hanno alcuna autonomia amministrativa e contabile.

La quota di qualunque Socio sarà attribuita alla contabilità generale dell'Associazione

Art. 2. - La Legge quadro, lo statuto ed i regolamenti

2.1 L'associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul Codice del Terzo Settore 117/2017, e successive modificazioni, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 In attuazione dello statuto l'associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

Art. 3. – Scopo, Finalità e Natura

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge attività di volontariato prevalentemente a favore di terzi coinvolti nel disturbo ed in condizione di disagio/svantaggio. L'Associazione in particolare opera nel sociale svolgendo attività di aiuto, oltre che di informazione, divulgazione scientifica nel campo dei disturbi dell'attenzione e dell'iperattività ed altri disturbi ad esso correlati

3.2 Le finalità sono rivolte a sostenere e aiutare le famiglie, che rappresentano il cuore dell'Associazione.

3.3 L'Associazione ha piena autonomia giuridica, è apolitica ed apartitica, e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo gratuito, personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Segretario etc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di Organi sociali devono essere Soci.

Per perseguire i propri scopi l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

potrà inoltre collaborare con altre associazioni o enti e centri sia pubblici che privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4. – Attività

4.1 L'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e collaboratori persegue gli scopi indicati nell'articolo 2 con le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, che vengono indicate a titolo meramente esemplificativo:

1. creare una rete di genitori disponibili all'ascolto e all'aiuto di genitori in difficoltà;
2. coordinare e favorire i contatti tra famiglie con problemi di ADHD (adulti e bambini) e disturbi in comorbilità
3. diffondere informazioni ed aggiornamenti di carattere scientifico mediante strumenti informatici, social network, blog, sito web, materiali divulgativi;
4. favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche sull'ADHD e le sue terapie, contribuendo alla capillarizzazione delle risorse atte a favorire la diagnosi e il suo trattamento multimodale; organizzazione di eventi informativi e formativi; attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale; partecipazione a bandi pubblici in tema con gli scopi ed obiettivi associativi;
5. svolgere attività finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo degli alunni con sindrome ADHD quale disturbo del neurosviluppo, alla prevenzione del bullismo-cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa, al contrasto delle dipendenze negli adolescenti ed adulti con ADHD
6. difendere e tutelare i diritti dei soggetti con ADHD e disturbi in comorbilità delle loro famiglie per migliorare l'accettabilità sociale del disturbo e la loro qualità di vita, promuovendo anche

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

iniziative di pari opportunità e di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n 53,

7. contribuire al "benessere personale e familiare attraverso attività di sostegno allo studio, aiuto alla genitorialità, training psicosociali emotivo-relazionali, cognitivo-comportamentali.
8. favorire il contatto e il dialogo con le varie strutture sanitarie, scolastiche e sociali e i rispettivi operatori coinvolti sia nella vita quotidiana del bambino con ADHD sia nel percorso diagnostico-terapeutico del disturbo, promuovendo e/o organizzando incontri, congressi, seminari/workshop e corsi di formazione ;
9. creare una mappatura regionale di centri terapeutici e di professionisti esperti nella diagnosi e nel suo trattamento, entrando in contatto e collaborazione con essi;
10. favorire la collaborazione e l'organizzazione, nelle forme ritenute più opportune, di cooperazioni e iniziative comuni con altri Enti e Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione o che perseguano fini analoghi e complementari al raggiungimento degli scopi sopra elencati;
11. favorire il contatto, il dialogo e la collaborazione con altre Associazioni che si occupano di disturbi che entrano in comorbidità e/o diagnosi differenziale con l'ADHD;
12. promuovere ed organizzare iniziative varie a carattere di beneficenza (spettacoli, rappresentazioni, tornei, concorsi, etc.) i cui proventi saranno utilizzati per finanziare i progetti senza fini di lucro dell'Associazione;
13. qualunque altra attività artistiche, ricreative o culturali di interesse sociale con finalità educativa; di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato utili al raggiungimento dei fini istituzionali e consentita dalle norme di riferimento;
14. svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

4.2 L'associazione non potrà svolgere **attività diverse** da quelle indicate nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura (secondarie e strumentali) a quelle statutarie, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in quanto integrative delle stesse secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri aderenti. Gli aderenti dell'Associazione prestano, la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro dipendente o autonomo.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

Art. 5. – Soci e loro ammissione

5.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro, che essendo maggiori di età ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli scopi, ne accettano lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

1. Il numero degli aderenti è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge..
2. Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'associazione.
3. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare il presente statuto e siano valutate idonee dal Consiglio Direttivo.
4. Diventano soci effettivi dell'Associazione le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo.
5. Soci onorari o benemeriti: sono coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, grazie al loro impegno o alla loro donazione di somme cospicue. Vengono nominati dall'Assemblea ordinaria del Soci su proposta del Consiglio Direttivo. All'accettazione della nomina, pagano la quota associativa.
6. I Soci, in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale, hanno uguale diritti e doveri

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata,

al versamento della quota di iscrizione annuale deliberata dal consiglio direttivo ed alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

5.3 Il Consiglio Direttivo deve provvedere all'accettazione in ordine alle domande di ammissione entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo esprimerà all'interessato le motivazioni che hanno condotto a respingere la sua richiesta di far parte dell'Associazione. Contro il provvedimento il socio ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Lo status di associato si acquisisce dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che ne autorizza l'iscrizione nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita.

5.4 Dalla qualità di socio si decade:

1. per recesso (mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano, telegramma, mail o fax). Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso; il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.
2. per esclusione/espulsione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione. L'esclusione/espulsione ha effetto immediato dal giorno in cui viene notificato il provvedimento di esclusione/espulsione (mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano, telegramma, mail o fax), il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione/espulsione sia stata deliberata;
3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto. Il mancato versamento della quota associativa annuale comporterà la perdita dei diritti di associato, con conseguente esclusione del

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

diritto di voto e con possibilità di essere estromesso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

4. per decesso
5. l'esclusione/espulsione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo ed è inappellabile
6. in ogni caso, prima di procedere all'esclusione/espulsione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
8. contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 gg, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Art. 6. -Diritti e doveri degli aderenti

6.1 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Ai Soci dell'Associazione viene richiesto annualmente, mediante l'invio di apposita comunicazione, il versamento della quota associativa determinata annualmente. Il mancato versamento della quota associativa annuale, nel termine fissato dal Regolamento (qualora redatto), verrà interpretato dall'Associazione come manifestazione da parte del Socio di voler recedere dall'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili: in caso di dimissioni, recesso anticipato esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

6.2. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea e di candidarsi alle cariche sociali.

6.3 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualunque momento notificare per iscritto (mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano, telegramma, mail o fax) la sua volontà di recedere dall'Associazione. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

6.4 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'espulsione ha effetto immediato dal giorno in cui viene notificato il provvedimento di espulsione (mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano, telegramma, mail o fax), il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'espulsione sia stata deliberata. Contro il provvedimento di espulsione il socio espulso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

6.4 Tutti i soci hanno uguali diritti: in particolare:

- i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, esaminare i libri sociali, partecipare alle iniziative dell'associazione, di svolgere il lavoro comunemente concordato, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.
- i soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono esclusivamente gratuite. Gli aderenti non possono intrattenere con l'associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea, delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente nello svolgimento dell'attività e che siano opportunamente documentate.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

7.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei soci aderenti all'Associazione
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario
- e. il Tesoriere
- f. il Referente

Possono inoltre essere costituiti

- g. il Collegio dei Revisori;
- h. il Collegio dei Proviviri.
- i. Il Comitato Scientifico - modalità deliberativa non semplificata
- j. L'Organo di Controllo - modalità deliberativa non semplificata

Tutte le cariche sociali sono elettive ed esclusivamente gratuite.

Art. 8 - Assemblea degli aderenti

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Il giorno e l'ora della seconda convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.

8.2 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli aderenti all'Associazione, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata in prima e seconda convocazione, mediante posta elettronica spedita almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, alternativamente (se richiesto all'atto dell'iscrizione) mediante lettera raccomandata A/R, da spedirsi al recapito indicato sul libro dei Soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'Assemblea hanno diritto di partecipazione e di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi (termine minimo), nel libro degli associati.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno).

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli aderenti (con le modalità indicate nella domanda di iscrizione) almeno venti (10) giorni prima della data fissata per l'assemblea, con le modalità indicate dal socio all'atto dell'adesione all'associazione.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

8.3 Modalità di svolgimento dell'Assemblea:

Lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità opportunamente comunicati, al fine di garantire un'adeguata convocazione delle riunioni ed utilizzando sistemi che permettano di identificare con certezza i partecipanti. I mezzi di telecomunicazione utilizzati dovranno garantire l'identificazione dei convocati,

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo in cui si trovano il presidente e il segretario verbalizzante.

Per tale modalità di svolgimento dell'Assemblea sarà previsto di:

- rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione;
- permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità);
- informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza e delle modalità con cui potervi accedere.

8.4 L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun aderente può presentare al massimo tre (3) deleghe.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto.

Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare i componenti del Collegio dei Probiviri.
- approvare regolamenti;
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

8.5 L'Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'associazione.

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni solo in caso di maggioranza qualificata, ovvero

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati e con il voto favorevole della metà dei presenti più 1;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun aderente può presentare al massimo tre deleghe.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

9.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo può essere formato da tre a cinque membri (rieleggibili), il cui numero è da stabilire in occasione di ogni Assemblea chiamata a rinnovare l'organo.

In sede di costituzione si compone del Presidente dell'Associazione che presiede anche il Consiglio Direttivo, dal Segretario, se nominato, e dai Consiglieri tutti nominati dall'Assemblea dei Soci. Quest'ultima provvede, contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione può avvenire tramite mail, da inviarsi, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il consiglio si riunisce ogni 3 mesi e qualvolta il Presidente, od in sua vece il segretario, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. E' ammessa la possibilità che il Consiglio Direttivo possa riunirsi e validamente deliberare anche in videoteleconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

9.3 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le deliberazioni sull'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri e ogni decisione è deliberata con la maggioranza dei voti dei presenti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal presidente e da tutti i presenti, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci. Essendo ammessa la possibilità di riunirsi in video tele/audio conferenza, i verbali si intendono firmati anche per esplicita accettazione.

9.4 Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'assemblea; procede alla compilazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all'efficienza dell'Associazione:

- a) esamina il rendiconto preventivo e consuntivo, nonché le relative relazioni;
- b) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

- c) formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) convoca l'Assemblea;
- e) partecipa alla predisposizione, alla fine di ogni esercizio finanziario, del bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) provvede alla sostituzione del Consigliere che desidera essere sostituito, con il primo dei non eletti secondo le votazioni espresse dall'Assemblea;
- g) propone all'Assemblea dei Soci aderenti eventuali modifiche statutarie;
- h) nomina il Presidente dell'Associazione e lo revoca;
- i) nomina il Segretario dell'Associazione e lo revoca;
- j) nomina eventuali referenti dell'associazione e li revoca;
- k) qualora lo si ritenga opportuno, propone all'Assemblea la redazione o variazione di un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- l) indice adunanze, organizza eventi o convegni, ecc.;
- m) decide sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- n) istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca

9.5 Nessun membro del Consiglio Direttivo deve ricoprire cariche politiche durante il suo mandato in associazione.

9.6 Un Consigliere, su proposta del consiglio direttivo, può essere esonerato dal suo incarico qualora commetta gravi inadempienze e qualora l'assemblea approvi il suo esonero, con la maggioranza dei voti.

9.7 Ai Consiglieri spetta il rimborso di tutte le spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

Art. 10 – Il Presidente

10.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

- a. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura.
- b. Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- c. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- d. Il presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Segretario.

10.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve riferirne al Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato nella prima riunione successiva.

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

10.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci aderenti, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

10.4 Il Presidente cura, avvalendosi del Tesoriere, la predisposizione del rendiconto consuntivo, dell'eventuale preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e alla successiva approvazione dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10.5 Il Presidente viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo a sua volta eletto dagli associati, in assemblea. Nel caso abbia già ricoperto la carica non deve esserne stato mai esonerato. La prima nomina è fatta direttamente nell'atto costitutivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente non deve ricoprire cariche politiche durante il suo mandato.

10.6 In assenza del Presidente le sue funzioni vengono svolte da un Segretario vicario anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Art. 11 – Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

11.1 Al Segretario compete:

- a. la redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
- b. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- c. la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari

11.2 Al Tesoriere spetta il compito di :

- a. tenere ed aggiornare i libri contabili
- b. predisporre il bilancio dell'Associazione da presentare al Presidente e al Consiglio Direttivo

Art. 12 – Il Referente

12.1. Il referente è scelto tra i soci dell'associazione che, nominato dal consiglio direttivo dell'associazione, rappresenta la stessa a livello regionale e provinciale per particolari mansioni ed attività su incarico del direttivo. Qualora redatto, il dettaglio delle attività del referente è riportato nel regolamento interno.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)

13.1 Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

13.2 Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri (se nominato)

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. Per la sua attività non è previsto alcun tipo di compenso.

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

E' chiamato a dirimere il conflitto tra i vari Organi dell'Associazione e tra i soci, anche in ordine all'interpretazione dello Statuto e dell'eventuale Regolamento. In caso di procedimento disciplinare nei confronti dei soci, il Collegio decide secondo equità e a seguito di procedimento, nel quale deve essere assicurata la difesa dell'incolpato. A seguito di istruttoria, può emettere le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto
- censura
- sospensione temporanea da due a sei mesi
- espulsione

Art. 15 – Il Comitato Scientifico (se nominato) (*modalità deliberativa non semplificata*)

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Scientifico composto da membri del settore scientifico rientrante nelle competenze delle attività svolte dall'Associazione.

I suoi membri possono anche essere terzi estranei alla compagine associativa e sono rieleggibili. Il Comitato scientifico ha funzioni meramente consultive e propone al Consiglio Direttivo le linee di politica culturale e scientifica ovvero iniziative meritevoli di essere attuate da parte dell'Associazione.

La qualifica di membro del Comitato Scientifico deve riguardare docenti universitari, medici, psicoterapeuti, psicologi, pedagogisti, educatori, insegnanti con competenze specifiche nel campo dell'ADHD e dei disturbi ad esso associati

La durata dell'incarico è di 3 anni reiterabile e può essere revocata dal Consiglio Direttivo in ogni momento con efficacia immediata. La carica è gratuita

Art. 16 – L'organo di Controllo

L'organo di controllo, monocratico, è nominato per obbligo normativo, al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti all'apposito registro.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso il componente l'Organo di controllo è rappresentato da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai contributi versati dai Soci Fondatori

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche, persone giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1. quote associative;
2. contributi degli aderenti
3. contributi privati;
4. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
5. contributi di organismi internazionali
6. donazioni e lasciti testamentari in conformità all'art. 7 della legge 117/2017 Codice Terzo Settore;
7. rimborsi derivanti da convenzioni;
8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione: eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'importo della quota associativa, se prevista, è stabilito ed eventualmente modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o espulsione o in caso di scioglimento dell'associazione.

I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 18 - Bilancio o Rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio o rendiconto consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio o rendiconto preventivo

Il bilancio o rendiconto consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio o rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'esame del bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea dei Soci è convocata per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo.

I bilanci o rendiconti devono risultare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla lettura.

I bilanci o rendiconti sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio o rendiconto consuntivo.

Art. 19 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 - Scioglimento

Addivenendo per qualunque causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Associazione, l'Assemblea che ne delibererà lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori fra i Soci determinandone i poteri e le mansioni. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria: per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.

Art. 21 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 della legge 117/2017 Codice Terzo Settore, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Art. 22 - Convenzioni

L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, oltre a quanto previsto dall'art. 16 della legge 117/2017 Codice Terzo Settore e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "ADHD CAMPANIA ODV"

Art. 24 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Art. 25 - Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

BENEVENTO, li 30/01/2021

IL SEGRETARIO

Angarano Franco

IL PRESIDENTE

Micco Massimo
